

## Prima «Carta dei diritti del paesaggio»

### Art. 1 – Diritto alla continuità storica e all'evoluzione armonica

1. Ogni paesaggio ha diritto alla conservazione dei segni naturali, storici, culturali e antropici che ne attestano la formazione, la stratificazione e la trasformazione nel tempo.
2. Ogni paesaggio ha diritto a evolvere secondo criteri di armonia, sostenibilità e coerenza con la sua identità, conciliando tutela, innovazione e responsabilità verso le generazioni future.

### Art. 2 – Diritto all'espressione della propria identità

1. Ogni paesaggio ha il diritto di manifestare la propria identità attraverso le forme naturali, storiche, culturali, percettive e relazionali che lo compongono.
2. Tale diritto comprende la leggibilità dei suoi caratteri visivi, sonori, ecologici e simbolici, nonché la conservazione delle relazioni tra luoghi, forme, suoni, silenzi, tempi e modi dell'abitare.
3. Il paesaggio ha diritto a non essere oscurato, soffocato o alterato da elementi estranei, incongrui o degradanti, quali barriere visive, sovrastrutture alienanti, saturazioni luminose, emissioni acustiche invasive o trasformazioni che ne compromettano la riconoscibilità.
4. Ogni intervento che introduca, amplifichi o sopprima elementi visivi, luminosi o sonori deve valutarne gli effetti cumulativi e differenziali sulla percezione, sugli ecosistemi, sulle comunità viventi e sulla continuità delle relazioni tra spazio e tempo, promuovendo la qualità percettiva dei luoghi e non il solo contenimento delle alterazioni.

### Art. 3 – Diritto alla qualità estetica e alla risonanza sensibile

1. Ogni paesaggio ha diritto alla tutela della propria qualità estetica, intesa non come mero pregio formale, ma come capacità di generare percezione, orientamento, relazione e risonanza tra gli esseri viventi e gli elementi naturali non viventi.
2. Ogni paesaggio ha diritto a non essere degradato da interventi, manufatti, emissioni o usi che interrompano, impoveriscano o rendano illeggibili le relazioni sensibili tra organismi, elementi naturali, spazi abitati e cicli della vita.
3. Le trasformazioni del paesaggio devono preservare la sua capacità di essere percepito, attraversato e compreso mediante i sensi (accessibilità, fruibilità), assicurando condizioni estetiche non degradate e tutelando le relazioni percettive che concorrono alla vita, all'orientamento e al benessere delle comunità viventi.

### Art. 4 – Diritto alla salute sistemica

1. Ogni paesaggio ha diritto alla conservazione della propria integrità vitale, attraverso la tutela della qualità del suolo, delle acque e dell'aria, nonché della stabilità ecologica e funzionale dei sistemi che lo costituiscono.
2. Ogni paesaggio ha diritto alla continuità dei propri cicli naturali, dei flussi materiali ed energetici e delle connessioni tra gli elementi fisici, biologici e climatici che ne assicurano l'equilibrio.
3. I corridoi ecologici, i cicli idrici, le dinamiche atmosferiche e le relazioni biologiche del paesaggio devono essere mantenuti, rafforzati o, ove compromessi, ripristinati.
4. Ogni intervento suscettibile di incidere sulle funzioni essenziali del paesaggio è ammesso solo previa valutazione della sua necessità, proporzionalità e reversibilità, e deve prevedere misure idonee a prevenire, ridurre o compensare ogni compromissione dei suoi equilibri vitali.

### Art. 5 – Diritto alla cura e alla manutenzione

1. Ogni paesaggio formato da una relazione storica con l'attività umana ha diritto alla cura continuativa, alla manutenzione responsabile e alla prevenzione dei processi di degrado, abbandono o incuria che ne compromettano l'integrità, la funzionalità e la permanenza.
2. I paesaggi risultanti da una relazione storica tra natura e attività umana, quali terrazzamenti, coltivi tradizionali, reti idriche, muretti a secco, boschi governati, sentieri e insediamenti rurali, hanno diritto a interventi proporzionati che ne assicurino la sopravvivenza e la trasmissione.
3. Nei paesaggi generati dalla relazione storica tra processi naturali e intervento umano, l'eventuale conflitto tra rinaturalizzazione spontanea e conservazione delle forme antropiche tradizionali deve essere risolto mediante un'indagine specifica del luogo, volta a riconoscerne la vocazione prevalente, consolidata nel tempo, e ad orientare la cura verso l'equilibrio più coerente con la sua identità.
4. La cura del paesaggio comprende lo studio, il monitoraggio e la valutazione periodica delle sue condizioni, al fine di prevenire le alterazioni, riconoscere tempestivamente i fattori di rischio e orientare le decisioni pubbliche e private.
5. Ogni intervento di manutenzione, recupero o rigenerazione deve rafforzare la resilienza, la biodiversità e la capacità di autoriparazione del paesaggio, evitando tanto l'abbandono quanto la mercificazione, e rispettando il rapporto vivente tra permanenza, uso e trasformazione.

### Art. 6 – Diritto alla resistenza ecologica

1. Ogni paesaggio ha diritto a manifestare forme di resistenza ecologica rispetto a pratiche, usi o trasformazioni che ne compromettano l'integrità, la continuità e la capacità di autoregolazione.
2. Gli eventi di crisi, collasso, deviazione, arretramento o riconquista naturale degli spazi costituiscono possibili risposte sistemiche del paesaggio alle pressioni che ne alterano gli equilibri.

3. Tali manifestazioni non possono essere considerate esclusivamente come anomalie, disfunzioni o impedimenti all'uso umano del territorio, ma devono essere interpretate come segnali della soggettività ecologica del paesaggio e della misura dei limiti oltrepassati.
4. Ogni decisione successiva a eventi di crisi o riconquista naturale deve assumere tali segnali come criteri di conoscenza, responsabilità e riparazione, favorendo, ove possibile, il ritiro delle pressioni lesive e il libero compiersi dei processi naturali.

### Art. 7 – Diritto all'oblio e alla rinaturalizzazione

1. Ogni paesaggio ha diritto all'oblio delle alterazioni incongrue, abusive, degradanti o non più necessarie, mediante la rimozione, la demolizione o la riconversione degli elementi che ne impediscono la rigenerazione.
2. Ogni paesaggio compromesso ha diritto a processi di riparazione, ripristino e rinaturalizzazione, volti a sanare le ferite prodotte da attività estrattive, cantieri, infrastrutture dismesse, abbandoni, usi impropri o trasformazioni lesive dei suoi equilibri.
3. La rinaturalizzazione non consiste nella mera sostituzione formale degli elementi degradati, ma nella riattivazione delle relazioni ecologiche, percettive e culturali che consentono al paesaggio di ricostituire la propria continuità vitale.
4. Gli interventi di riparazione devono tendere alla progressiva autonomia sistemica del paesaggio, evitando dipendenze artificiali permanenti e orientando ogni azione alla responsabilità verso le generazioni future e le comunità viventi.

### Art. 8 – Diritto al tempo proprio

1. Ogni paesaggio ha diritto al proprio tempo, inteso come durata necessaria alla formazione, alla trasformazione, al riposo e alla rigenerazione dei processi che lo costituiscono.
2. Tale diritto comprende la continuità diacronica delle stratificazioni, la coesistenza sincronica dei suoi elementi viventi e non viventi, nonché il rispetto dei ritmi naturali, biologici, climatici, culturali e comunitari che ne regolano l'evoluzione.
3. Ogni paesaggio ha diritto a non essere assoggettato a trasformazioni accelerate, discontinue o imposte da esigenze contingenti, quando esse compromettano la maturazione dei suoi equilibri, la memoria dei luoghi o la capacità di autoregolazione dei sistemi.
4. Ogni paesaggio ha diritto che sia rispettata la propria pazienza, intesa come capacità di attendere, sedimentare, trasformarsi e rigenerarsi secondo durate non riducibili all'urgenza, alla contingenza o alla sola utilità immediata.

### Art. 9 – Diritto all'alfabetizzazione paesaggistica

1. Ogni paesaggio ha diritto a essere letto, compreso e interpretato nella complessità dei segni naturali, storici, culturali, ecologici e antropici che ne compongono il discorso.
2. I segni del paesaggio non possono essere ridotti a elementi casuali, ornamentali o isolati, ma devono essere riconosciuti come parti di una trama coerente di relazioni, memorie, usi, trasformazioni e permanenze.
3. Ogni paesaggio ha diritto che siano promossi strumenti idonei alla sua leggibilità, quali mappe interpretative, percorsi narrativi, dispositivi informativi, pratiche di educazione visiva, ambientale e territoriale, nonché forme accessibili di conoscenza pubblica.
4. Le istituzioni, le comunità educanti e i soggetti responsabili della cura del territorio promuovono l'alfabetizzazione paesaggistica quale condizione di consapevolezza, partecipazione e tutela, anche mediante l'inserimento della cultura del paesaggio nei percorsi educativi e nei processi di informazione sulle trasformazioni territoriali.
5. La comprensione del paesaggio costituisce presupposto della sua cura: ciò che non viene letto non può essere pienamente riconosciuto, e ciò che non viene riconosciuto resta esposto all'indifferenza, alla semplificazione e alla perdita.

### Art. 10 – Diritto alla voce, alla rappresentanza e alla difesa

1. Ogni paesaggio ha diritto ad avere voce nei processi pubblici e privati che incidano sulla sua esistenza, sulla sua integrità e sul suo destino.
2. La voce del paesaggio è assicurata mediante forme effettive di rappresentanza, garanzia e competenza, affidate a soggetti indipendenti, comunità territoriali, istituzioni, esperti e organismi civici capaci di esprimerne gli interessi e di tutelarne la continuità.
3. Ogni decisione che trasformi in modo significativo il paesaggio deve essere assunta secondo principi di partecipazione, trasparenza, pubblicità, responsabilità e confronto informato, garantendo alle comunità interessate la possibilità effettiva di conoscere, contribuire, opporsi e proporre alternative.
4. Ogni paesaggio ha diritto a essere rappresentato nei procedimenti che lo coinvolgono, affinché i propri diritti e interessi siano resi conoscibili, tutelabili e opponibili. Le sue esigenze di tutela, rigenerazione, continuità e limite devono essere considerate come interessi primari e non subordinabili alla sola utilità economica, tecnica o contingente dell'intervento.
5. Ogni paesaggio ha diritto a essere tutelato e difeso mediante gli strumenti giuridici, amministrativi, tecnici e civici più idonei alla propria salvaguardia, anche attraverso azioni sostitutive o diffuse quando i soggetti preposti risultino inerti, insufficienti o inadempienti.

Nata all'interno della *Comunità di pratica* dell'omonimo progetto

1° pubblicazione: 5 giugno 2026

Per approfondimenti e sottoscrizione: [centro3t@gmail.com](mailto:centro3t@gmail.com)

[www.postindustriale.it](http://www.postindustriale.it)

